

COMUNE DI SAN VINCENZO LA COSTA



STATUTO COMUNALE

CAPO I - Principi fondamentali e elementi costitutivi

- Art. 1 - Il Comune
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Strumenti e metodi
- Art. 4 - Funzioni
- Art. 5 - Carta europea dell'autonomia locale
- Art. 6 - Consiglio Comunale dei Ragazzi e partecipazione dei giovani alla vita della collettività
- Art. 7 - Consigli di quartiere
- Art. 8 - Pubblicità
- Art. 9 - Elementi distintivi: territorio e sede comunale
- Art. 10 - Elementi distintivi: stemma e gonfalone
- Art. 11 - Albo pretorio
- Art. 12 - Archivio storico
- Art. 13 - Toponomastica
- Art. 14 - Cittadinanza onoraria

CAPO II - Organi del Comune

- Art. 15 - Organi del Comune
- Art. 16 - Il Consiglio comunale
- Art. 17 - Prima seduta del Consiglio
- Art. 18 - Presidente del Consiglio Comunale e sue competenze
- Art. 18bis – Revoca del Presidente del Consiglio Comunale
- Art. 19 - Competenze del Consiglio
- Art. 20 - Consiglieri
- Art. 21 - Organizzazione del Consiglio
- Art. 22 - Gruppi consiliari
- Art. 23 - Conferenza dei Capigruppo
- Art. 24 - Commissioni consiliari
- Art. 25 - Organismi collegiali - Pari opportunità
- Art. 26 - Adunanze
- Art. 27 - Consiglio aperto
- Art. 28 - La Giunta Comunale
- Art. 29 - Competenze della Giunta
- Art. 30 - Funzionamento della Giunta
- Art. 31 - Il Sindaco
- Art. 32 - Competenze del Sindaco
- Art. 33 - Vicesindaco e anzianità degli Assessori
- Art. 34 - Assessori

CAPO III - Segretario e responsabili di settore

- Art. 35 - Segretario comunale
- Art. 36 - Dirigenti
- Art. 37 - Incarichi di direzione
- Art. 38 - Collegialità dei Responsabili apicali

CAPO IV - Gestione del Comune

- Art. 39 - Principi e criteri generali
- Art. 40 - Disciplina dello status del personale
- Art. 41 - Relazioni sindacali

CAPO V - Istituti di partecipazione popolare e diritto di accesso e di informazione

- Art. 42 - Titolari dei diritti di partecipazione
- Art. 43 - Valorizzazione e promozione della partecipazione
- Art. 44 - Albo delle associazioni
- Art. 45 - Incentivi e contributi
- Art. 46 - Diritti delle associazioni
- Art. 47 - Partecipazione dei cittadini
- Art. 48 - Diritto di accesso
- Art. 49 - Diritto di informazione e pubblicità degli atti
- Art. 50 - Il Difensore civico
- Art. 51 - Competenze e funzioni del Difensore civico
- Art. 52 - Elezione del Difensore civico
- Art. 53 - Il Referendum consultivo
- Art. 54 - Efficacia del Referendum consultivo

CAPO VI - I servizi locali

- Art. 55 - Principi generali
- Art. 56 - Regolamento dei servizi pubblici gestiti in economia

CAPO VII - Appalti e contratti

- Art. 57 - Procedure negoziali

CAPO VIII - Finanza e contabilità

- Art. 58 - Ordinamento della finanza locale
- Art. 59 - Bilancio e attività di gestione
- Art. 60 - Pareri, attestazione di copertura finanziaria, controllo e pubblicità dei provvedimenti.
- Art. 61 - Controllo di gestione
- Art. 62 - Risultati di gestione
- Art. 63 - La revisione economico-finanziaria
- Art. 64 - Regolamento di contabilità

CAPO IX - Funzione normativa

- Art. 65 - Statuto
- Art. 66 - Regolamenti
- Art. 67 - Adeguamento delle fonti normative comunali e leggi sopravvenute
- Art. 68 - Modificazioni e abrogazione dello Statuto
- Art. 69 - Disposizioni finali e transitorie

CAPO I

PRINCIPI FONDAMENTALI E ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - IL COMUNE

Il Comune di San Vincenzo La Costa, Ente autonomo, rappresenta la comunità che vive nel territorio comunale, ne assicura l'autogoverno, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, politico, economico e sociale.

Art. 2 - FINALITÀ'

Il Comune attua sul piano sociale una politica che intenda il cittadino soprattutto come fine dell'aggregazione civile, in completa sintonia con i principi di libertà, giustizia, solidarietà e uguaglianza enunciati dalla Costituzione italiana e individua le seguenti finalità della propria azione:

1. conseguimento del pieno sviluppo della persona e della sua effettiva partecipazione all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale della città;
2. promozione della qualità della vita per cittadine, cittadini e ospiti; garanzia dei valori della persona, della famiglia, del pluralismo e della attuazione delle pari e differenti opportunità uomo-donna, attraverso piani di azioni positive e il rispetto delle differenze di sesso, etnia, lingua e religione.
3. attenzione particolare ai giovani, principale risorsa del futuro della comunità, ai quali gli anziani possono fornire il prezioso patrimonio dell'esperienza, attraverso specifici progetti;
4. accoglienza e tutela della vita, adoperandosi per rimuovere le cause di rifiuto e le condizioni che inducono all'emarginazione; sensibilità ai problemi dei minori e degli anziani, al diritto dei portatori di handicap a una città accessibile e a una rete di servizi e di interventi che ne facilitino l'integrazione sociale e ne accrescano le opportunità lavorative;
5. superamento delle condizioni di disagio economico-sociale attraverso la realizzazione di un sistema di sicurezza sociale e di tutela della persona che si avvalga anche dell'attività delle organizzazioni di volontariato;
6. effettività del diritto allo studio, alla cultura e allo sport;
7. sviluppo e valorizzazione di una cultura di pace, di tolleranza, di solidarietà e di cooperazione.

Il Comune si fa carico della tutela e della valorizzazione di tutte le risorse umane, culturali e ambientali, naturali e materiali, al fine di non trascurare nessuna potenzialità presente nel proprio territorio e di impedire forme di stagnazione dei beni necessari alla collettività e al miglioramento della qualità della vita.

Art. 3 - STRUMENTI E METODI

Nel perseguire le finalità descritte il Comune potrà avvalersi anche dell'attività delle organizzazioni di volontariato.

Il Comune attua le sue politiche seguendo una metodologia ispirata ai criteri di massima trasparenza, di efficacia dei provvedimenti, di economia nell'impiego delle risorse, mirando al potenziamento delle proprie funzioni e servizi in termini di efficienza e di utilità sociale.

Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Il Comune rappresenta gli interessi della comunità nei confronti dei soggetti pubblici e privati che esercitano attività e svolgono funzioni attinenti alla popolazione e al territorio e promuove con i suddetti soggetti intese e accordi, anche emanando direttive e fornendo indicazioni.

Ove ciò non interferisca con il corretto esercizio delle loro funzioni, il Comune provvede a coordinare l'erogazione dei servizi resi da soggetti pubblici e privati per armonizzarli con le esigenze della comunità.

Il Comune ha potestà normativa, che esercita secondo le previsioni del presente Statuto.

Art. 4 - FUNZIONI

Le funzioni attribuite e delegate di competenza dello Stato e delle Regioni sono esercitate nel rispetto dei principi dello Statuto e secondo le norme relative. Con i medesimi criteri sono esercitate le funzioni amministrative di competenza dello Stato e della Regione, organizzate a livello locale a seguito dell'identificazione dell'interesse comunale.

Le funzioni di cui al comma precedente possono essere esercitate solo dopo che siano state assicurate dallo Stato o dalla Regione le risorse necessarie.

Al di fuori delle funzioni proprie o delegate, il Comune può sempre assumere iniziative e attivarsi nelle opportune sedi istituzionali per la tutela degli interessi comunali.

Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, può attuare forme di cooperazione con altri Comuni e altri Enti locali territoriali.

Art. 5 - CARTA EUROPEA DELL'AUTONOMIA LOCALE

Il Comune persegue la finalità della "Carta Europea dell'autonomia locale", ratificata dall'Italia nel 1989, che valorizza le autonomie territoriali in collegamento con il processo di unificazione europea. A questo fine opera anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con Enti territoriali di altri Stati, nei modi stabiliti dal regolamento.

Il Comune aderisce ai principi espressi nello Statuto dell'ONU, nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e partecipa ad iniziative tese alla promozione di una cultura di pace e all'educazione, alla cooperazione e alla solidarietà locale, nazionale ed internazionale.

Art. 6 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI E PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI ALLA VITA DELLA COLLETTIVITA'

Il Comune, al fine di favorire la crescita della cittadinanza attiva di ragazzi e ragazze e la partecipazione degli stessi alla vita sociale, può promuovere l'elezione di un Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Lo stesso ha il compito di realizzare i progetti approvati dai giovani aventi il diritto di voto per questo specifico organismo. Ha inoltre compiti propositivi e consultivi nelle materie individuate dall'apposito regolamento del C.C.R.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del C.C.R. sono stabilite da un apposito regolamento.

Il Comune favorisce la realizzazione di iniziative per l'associazionismo giovanile, coordinando interventi diretti e indiretti in campo economico, sociale, culturale per promuovere l'effettivo inserimento dei giovani nella società e per prevenire e contrastare fenomeni di emarginazione e devianza. A tal fine recepisce e adotta la Carta per la partecipazione dei giovani alla vita Comunale e Regionale e la Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia.

ART. 7 - CONSIGLI DI QUARTIERE

Il Comune di San Vincenzo La Costa può riconoscere i quartieri quali entità civiche e territoriali attraverso le quali si promuove e concretizza la funzione fondamentale della partecipazione democratica. Inoltre stimola l'aggregazione spontanea e l'autonoma attivazione propositiva rivolta alla soluzione di problemi di comune interesse per la popolazione rappresentata.

Il Comune può riconoscere alle stesse entità un ruolo di monitoraggio e di stimolo rispetto all'attività dell'Amministrazione Comunale, in relazione al territorio di rispettiva competenza, nonché la facoltà di organizzare attività ricreative, culturali e folkloristiche che caratterizzano e qualificano la vita relazionale nei quartieri e nelle contrade.

Le modalità di elezione ed il funzionamento del C.di Q. sono stabilite da un apposito regolamento

Art. 8 - PUBBLICITÀ'

Devono essere pubblicizzate, in modo da favorire la più ampia e agevole conoscenza dei cittadini e di chiunque ne abbia interesse, secondo le modalità del regolamento, lo Statuto, i regolamenti, le ordinanze, nonché le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che disponga in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell'Ente, ovvero nei quali si determini l'interpretazione di norme giuridiche o si dettino disposizioni per l'applicazione di esse, oltre alle forme di pubblicazione già espressamente previste dalla legge e dallo Statuto.

Gli atti di cui al precedente comma dovranno essere accessibili e consultabili da parte di chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti.

Art. 9 - ELEMENTI DISTINTIVI : TERRITORIO E SEDE COMUNALE

La circoscrizione del Comune è costituita dalla comunità e dai territori del capoluogo, di San Sisto dei Valdesi e di Gesuiti.

Il territorio del Comune si estende per Km² 16.26 ed è confinante con i Comuni di : San Fili, Rende e Montalto Uffugo

Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Via Municipio a San Vincenzo La Costa, che è il capoluogo. Presso di esso si riuniscono di norma la Giunta, il Consiglio e le commissioni, salvo casi o esigenze particolari.

Art. 10 - ELEMENTI DISTINTIVI : STEMMMA E GONFALONE

Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di San Vincenzo La Costa e con lo stemma.

Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

L'uso e la riproduzione di tali simboli per usi non istituzionali sono vietati. L'eventuale uso da parte di associazioni (Pro Loco, ecc.) è consentito previa esplicita autorizzazione da parte del Sindaco o, in sua assenza, del Vicesindaco.

Stemma: figura del Santo Patrono "San Vincenzo Martire" che tiene nella mano destra un ramo di palma. La figura del Santo è racchiusa al centro di uno scudo gentilizio sovrastato da una corona a forma di torre composta da nove merli: lo scudo gentilizio è ornato sul lato sinistro da un ramo di alloro e su quello destro da uno di quercia. I due rami si incrociano nella parte inferiore e sono tenuti insieme da un nastro tricolore annodato.

Gonfalone: è costituito da un drappo bicolore a bande verticali e uguali; quella sinistra è bianca, quella destra è azzurra. E' ornato da ambo i lati da un pregio argentato e termina in basso con tre punte. In alto è riportato il nome del Comune. Lo Stemma è posto al centro e la figura del Santo si staglia nello scudo gentilizio su un campo di colore giallo-oro e ne sovrasta uno più piccolo di colore verde.

Il Sigillo è rappresentato da un timbro tondo composto da due cerchi concentrici. Nel primo è riportato lo Stemma, nel secondo, più grande, sono scritte le parole "Comune di San Vincenzo La Costa (CS)".

Art. 11 - ALBO PRETORIO

Nel municipio è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio, per la pubblicazione degli atti e avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

La pubblicazione deve garantire l'accessibilità a tutti i cittadini e la facilità di lettura.

Il Segretario Comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti.

Art. 12 - ARCHIVIO STORICO

Il Comune ha un proprio Archivio Storico. Il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta, nelle rispettive competenze, ne garantiscono la cura, lo sviluppo e la fruibilità in una adeguata sede dotata di idonee attrezzature.

Art. 13 - TOPONOMASTICA

La denominazione di strade, aree, edifici e altre strutture del Comune è deliberata dalla Giunta Comunale, previo parere motivato o su proposta della Commissione Comunale per la Toponomastica, in base ad apposito Regolamento approvato dal Consiglio Comunale.

La Commissione Comunale per la Toponomastica coincide con la Conferenza dei Capigruppo integrata con le modalità stabilite dal Regolamento di cui al comma precedente.

Art. 14 - CITTADINANZA ONORARIA

Il Consiglio Comunale può conferire la cittadinanza onoraria a personalità italiane o straniere non residenti a San Vincenzo La Costa con propria mozione motivata, presentata da almeno un quarto e approvata da almeno due terzi dei suoi componenti.

CAPO II

ORGANI DEL COMUNE

Art. 15 - ORGANI DEL COMUNE

Sono Organi del Comune:

- a) Il Sindaco
- b) Il Consiglio Comunale
- c) La Giunta Comunale

Art. 16 - IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Consiglio Comunale del Comune di San Vincenzo La Costa può essere presieduto da un Presidente del Consiglio Comunale eletto tra i suoi componenti.

Il Consiglio è :

- a) il massimo Organo istituzionale del Comune;
- b) diretta espressione della sovranità popolare;
- c) sede di mediazione e di sintesi degli interessi sociali, politici ed economici della Comunità di San Vincenzo La Costa;
- d) titolare di attività politico-amministrativa, di indirizzo e di controllo nei confronti dell'attività svolta dagli altri organi.

La composizione, l'elezione, la durata in carica e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

Art. 17 - PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco, che la presiede sino alla eventuale elezione del Presidente del Consiglio, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, La seduta deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza provvede il Prefetto.

Il Sindaco, nella prima seduta successiva all'elezione, comunica i nominativi dei componenti della Giunta; nella stessa seduta, e comunque non oltre 30 giorni da essa, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Art. 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO E SUE COMPETENZE

1. Il Consiglio comunale del Comune di San Vincenzo La Costa, così come indicato all'art. 15 – c.1 – del presente Statuto, può essere presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale eletto tra i suoi componenti. Una volta eletto, il Presidente del Consiglio resta in carica per l'intera legislatura.
2. Qualora non si intenda procedere alla elezione del Presidente del Consiglio, questo è presieduto dal Sindaco.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Sindaco; nel caso di assenza od impedimento di entrambi, le funzioni suddette sono svolte dal Consigliere anziano. E' consigliere anziano chi ha ottenuto la maggiore cifra individuale così come previsto dalla legge. Spetta, altresì, al Sindaco la presidenza dell'Assemblea in caso di revoca, o decadenza del Presidente, fino all'elezione del nuovo Presidente.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio comunale e assicura il buon andamento dei suoi lavori. Ha il compito di tutelare i diritti e le prerogative dei Consiglieri, garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni e curando l'osservanza e la corretta interpretazione del Regolamento.
5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio comunale, decide sulla ricevibilità dei testi presentati per l'esame del Consiglio ed esercita tutte le attribuzioni a lui affidate dalle leggi dello Stato, dallo Statuto del Comune di San Vincenzo La Costa e dal Regolamento.
6. Il Presidente formula l'ordine del giorno, sulla scorta di quanto definito nella conferenza dei capigruppo. Cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle Commissioni Consiliari, partecipando alle sedute delle medesime; convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo; garantisce il rispetto dello Statuto e delle norme del Regolamento; esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dal Regolamento nonché dalle norme vigenti. Il Presidente del Consiglio Comunale è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri comunali o il sindaco, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.
7. Il Presidente assicura con proprie iniziative un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, promuove e coordina l'attività delle commissioni consiliari, anche mediante la consultazione (singolarmente o in sede di conferenza) dei Presidenti delle commissioni, all'uopo convocati. Promuove l'esame congiunto da parte di più commissioni di argomenti di interesse comune.
8. Concede la facoltà di parlare, dirige e modera le discussioni assicurando il rispetto

- dei tempi per la durata di ciascun intervento.
9. Pone e precisa i termini delle proposte da discutere e da votare.
 10. Stabilisce il termine della discussione e l'ordine delle votazioni, ne accerta l'esito e ne proclama i risultati.
 11. Mantiene l'ordine nella Sala consiliare disponendo sull'utilizzazione degli Agenti di Polizia Municipale ivi assegnati.
 12. Ha facoltà di richiamare i consiglieri e può sospendere o chiudere la seduta facendo redigere motivato processo verbale.
 - 13. Il Presidente può richiedere al Sindaco, agli assessori, agli uffici del Comune e agli enti da esso dipendenti atti, informazioni, pareri e relazioni sulle attività dell'Amministrazione, che devono essergli tempestivamente fornite. Può convocare i dirigenti per ottenere chiarimenti ed informazioni.**
 - 14. Il Presidente del Consiglio Comunale può promuovere iniziative di carattere istituzionale e di interesse per la comunità ed il territorio di San Vincenzo La Costa.**
 - 15. Per il buon funzionamento dell'Ufficio del Presidente, annualmente, mediante il bilancio di previsione, vengono assegnate adeguate risorse finanziarie.**
 16. Al Presidente del Consiglio Comunale viene riconosciuta una indennità di carica pari a quella prevista dalla legge.
 17. Il Presidente dispone dei locali della Sala del Consiglio Comunale anche quando in essa non si svolge alcuna attività istituzionale.

Art. 18bis – REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

La revoca del Presidente, è possibile in assenza di neutralità nell'esercizio della funzione presidenziale, con la conseguente compromissione del buon andamento dei lavori consiliari dovuti a comportamenti non sorretti da equidistanza istituzionale ed in presenza di una larga convergenza fra i consiglieri assegnati al collegio che, ritenendo venuta meno la correttezza della funzione di garanzia senza distinzione fra maggioranza ed opposizione, si esprimano in senso favorevole alla revoca a maggioranza assoluta sottoscrivendo in tale consistenza la relativa proposta o mozione, corroborandola con una motivazione adeguata che dia conto della effettiva sussistenza dei presupposti della revoca:

1. La proposta di revoca del Presidente, deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri componenti il Consiglio comunale.
2. La proposta di revoca viene messa in discussione non prima di tre (3) giorni e non oltre dieci (10) giorni dalla sua presentazione. Essa è votata per appello nominale.
3. Se la proposta di revoca viene approvata, il Consiglio è convocato entro dieci (10) giorni per la elezione del nuovo Presidente.

Art. 19 - COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio definisce l'indirizzo del Comune, esercita un'attività di controllo politico-amministrativo sull'amministrazione e di sindacato ispettivo e adotta gli atti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

L'attività di controllo e di sindacato ispettivo del Consiglio Comunale si svolge collegialmente, tramite le Commissioni, mediante la Presidenza e per iniziativa dei singoli consiglieri, anche attraverso la presentazione di interrogazioni e interpellanze. Ad esse, come a ogni altra istanza di sindacato ispettivo, deve essere data risposta entro trenta giorni dal Sindaco o da Assessore da lui delegato.

Le modalità di presentazione e di risposta, in Consiglio o in Commissione, sono disciplinate dal Regolamento del Consiglio Comunale. Il Regolamento individua i casi in cui la risposta deve essere data con procedura d'urgenza.

Nell'ambito dell'attività di indirizzo, Il Consiglio approva direttive generali, ordini del giorno e mozioni, anche a conclusione di sessioni indette su particolari materie, in relazione all'azione comunale. Esso può impegnare il Sindaco e la Giunta a riferire sull'attuazione di specifici atti di indirizzo e periodicamente sullo stato di attuazione del programma

Per ogni piano, programma, progetto o intervento deliberati dal Consiglio Comunale, si procede, contestualmente alla deliberazione, alla individuazione del o dei funzionari a cui sia attribuita, ai sensi di legge, statutari e regolamentari, la responsabilità del raggiungimento degli obiettivi dell'Ente.

Art. 20 - CONSIGLIERI

I diritti e i doveri dei consiglieri sono stabiliti dalla legge.

In particolare, i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende e dagli enti dipendenti da questo, dalle società a prevalente capitale comunale, nonché dai concessionari di servizi comunali tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del proprio mandato. Il Regolamento disciplina le modalità di esercizio di tale diritto allo scopo di conciliare le prerogative dei consiglieri con le esigenze della funzionalità amministrativa. Inoltre, i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione rientrante nella competenza del Consiglio, nonché di interrogazione e mozione. I consiglieri non residenti nel Comune, al fine di rendere agevole e tempestivo il recapito delle comunicazioni e delle notifiche loro dirette, sono tenuti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

Le dimissioni dalla carica di consigliere sono regolate dalla legge. Le dimissioni rese con atti separati dai consiglieri si intendono "contemporaneamente" presentate quando sono protocollate dall'Ente nello stesso giorno.

E' consigliere anziano quello che, nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio, ha conseguito la maggiore cifra individuale di voti. Non vanno considerati a tal fine il Sindaco neo-eletto e i candidati alla carica di Sindaco.

In caso di assenza o di impedimento le relative funzioni sono esercitate dai consiglieri che lo seguono nell'ordine di anzianità in conformità al precedente comma.

I Consiglieri comunali devono dichiarare entro due mesi dall'elezione la loro appartenenza ad associazioni che abbiano, anche sporadicamente, rapporti con il Comune.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari di cui fanno parte. I Consiglieri che non intervengono per tre sedute consecutive del Consiglio Comunale senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti, con le procedure stabilite dal regolamento. La dichiarazione di decadenza non può essere pronunciata dal Consiglio Comunale prima che siano trascorsi inutilmente almeno dieci giorni dalla notificazione al Consigliere interessato della possibile iscrizione della decadenza all'ordine del giorno del Consiglio, affinché possa produrre giustificazione.

I consiglieri comunali possono ricevere dal Sindaco appositi incarichi, di cui è data comunicazione al Consiglio, circa l'espletamento di specifiche attività.

Art. 21 - ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente, che formula l'ordine del giorno e ne programma i lavori sulla base di quanto concordato nella Conferenza dei capigruppo.

Il Consiglio ha autonomia organizzativa, che esercita nei modi indicati dal presente Statuto e dal Regolamento Consiliare.

Il Consiglio adotta il Regolamento consiliare a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento stesso.

Nell'ambito del Consiglio sono istituiti i gruppi consiliari, la conferenza dei capigruppo e le commissioni.

Le proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno del Consiglio Comunale sono pubbliche e accessibili a tutti i titolari dei diritti di partecipazione, con le stesse modalità previste per gli atti deliberativi dal Regolamento dell'accesso ai documenti amministrativi.

Il Comune adotta gli strumenti idonei a conferire la più ampia e effettiva pubblicità ai lavori del Consiglio Comunale.

Il Consiglio Comunale informa i cittadini della propria attività, indice conferenze e promuove incontri su temi di particolare interesse con le formazioni sociali e con i soggetti pubblici e privati.

Quando il Consiglio Comunale è chiamato a eleggere rappresentanti, risultano eletti, salvo i casi in cui sia richiesta una diversa maggioranza, coloro che hanno raggiunto il maggior numero di voti fino alla copertura dei posti previsti. Quando debba essere assicurata la rappresentanza delle minoranze, i consiglieri di minoranza procedono ad eleggere i propri rappresentanti.

Art. 22 - GRUPPI CONSILIARI

Ogni consigliere deve appartenere a un gruppo consiliare, secondo le condizioni stabilite dal Regolamento.

I Gruppi consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei consiglieri o di

una diversa dichiarazione di volontà.

Art. 23 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

I capigruppo si riuniscono in una conferenza convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale per esercitare le funzioni indicate dal presente Statuto e dai Regolamenti e per definire, unitamente al Sindaco o a un Assessore suo delegato, la programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.

Alla Conferenza dei capigruppo partecipa il Sindaco. Della seduta della Conferenza dei capigruppo verrà redatto verbale ad opera di uno dei capigruppo, con il criterio della rotazione. Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti alla conferenza.

La Conferenza dei capigruppo esercita anche le funzioni di Commissione permanente per i problemi istituzionali e dell'informazione.

Il Presidente convoca entro cinque giorni la Conferenza dei capigruppo ogni qualvolta lo richiedano il Sindaco o uno o più capigruppo che rappresentino complessivamente almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

Art. 24 - COMMISSIONI CONSILIARI

Il Consiglio costituisce nel proprio seno commissioni permanenti e, quando occorra, speciali: d'indagine e d'inchiesta.

Il Regolamento ne disciplina il numero, la composizione, l'organizzazione, il funzionamento, i poteri e le materie di competenza, nel rispetto dei principi che seguono.

Le Commissioni devono essere composte in modo da garantire la presenza proporzionale di tutti i gruppi. Il rispetto del criterio proporzionale può essere conseguito anche attraverso un sistema di rappresentanza ponderata o per delega.

Le commissioni permanenti hanno competenza congruente con quella delle maggiori articolazioni dell'organizzazione comunale. Esse hanno per compiti principali l'esame preliminare, con funzioni referenti degli atti deliberativi del Consiglio, il controllo politico-amministrativo e lo svolgimento di attività conoscitiva e di proposta su temi di interesse comunale.

Le commissioni speciali d'indagine o d'inchiesta sono istituite per lo svolgimento dei compiti volta per volta individuati dal Consiglio. Le prime svolgono attività finalizzata alla migliore conoscenza di argomenti particolari, di fatti e/o di bisogni della comunità locale, nonché di proposta sui temi assegnati. Le altre commissioni possono essere costituite per accertare responsabilità, colpe o, più in generale, situazioni anomale nell'attività amministrativa.

Le commissioni, nello svolgimento dei rispettivi compiti, utilizzano i diritti riconosciuti ai singoli consiglieri. Inoltre, esse promuovono la consultazione dei soggetti interessati; possono tenere udienze conoscitive, chiedendo l'intervento di soggetti qualificati, anche esterni al Comune; possono chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco, degli Assessori, dei dirigenti e dei titolari di uffici comunali, degli amministratori di enti, aziende e società a prevalente capitale comunale, dei concessionari di servizi comunali, i quali sono tenuti a intervenire.

Le commissioni devono sentire il Sindaco e gli Assessori quando questi lo richiedano.

Art. 25 - ORGANISMI COLLEGIALI - PARI OPPORTUNITA'

Il Comune, riconoscendo nella differenza donna-uomo un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile e sociale, è impegnato all'istituzione di un apposito organismo che rediga piani finalizzati a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna e formuli proposte idonee ad attuare le direttive comunitarie in materia.

Art. 26 - ADUNANZE

L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.

Il Regolamento del Consiglio stabilirà i tempi e le materie delle sessioni di cui al comma 1 del presente articolo.

Il Presidente del Consiglio convoca e presiede l'assemblea, formula l'ordine del giorno, sulla scorta di quanto definito nella conferenza dei capigruppo unitamente al Sindaco.

Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quarantotto ore per la trattazione delle questioni urgenti presentate dal Sindaco o da almeno un terzo dei consiglieri.

Gli adempimenti previsti dal comma precedente, in caso di impossibilità da parte del Presidente, sono assolti dal vice-presidente e, nei casi specificatamente previsti, dal Consigliere Anziano.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche e le votazioni sono effettuate a scrutinio palese, salvo le ipotesi indicate dal Regolamento. In ogni caso, non sono pubbliche la trattazione e la votazione su argomenti che comportino valutazioni e apprezzamenti su persone. Il Regolamento disciplina, inoltre, le modalità operative inerenti alla validità delle sedute, delle singole deliberazioni, nonché le modalità di partecipazione dei cittadini. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 27 - CONSIGLIO APERTO

Il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale, può convocare Consigli Comunali aperti, qualora questioni di importante interesse generale lo richiedano. Le decisioni del Consiglio Comunale aperto non danno luogo ad atti formalmente vincolanti per il Consiglio Comunale, ma avranno funzione di stimolo per l'azione amministrativa.

Art. 28 - LA GIUNTA COMUNALE

La Giunta è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero di assessori fino ad un massimo di quelli assegnati dalla Legge stabilito dal Sindaco.

Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i consiglieri comunali.

Il Sindaco, nel nominare gli Assessori, tiene conto, qualora la composizione del consiglio comunale lo consenta, di quanto dispongono le leggi per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle Amministrazioni Pubbliche.

La nomina della Giunta, le cause di incompatibilità, nonché le ipotesi di sospensione, rimozione e decadenza degli assessori sono disciplinati dalla legge.

Deve essere certificata l'inesistenza di cause ostative alla assunzione della carica di assessore prima dell'approvazione da parte del Consiglio Comunale del documento programmatico o nella prima seduta utile o dopo la "vacatio".

Le dimissioni degli assessori sono rassegnate, in forma scritta, al Sindaco. Esse sono efficaci e irrevocabili dal momento della presentazione.

La revoca degli assessori e la cessazione della Giunta sono disciplinate dalla legge.

Art. 29 - COMPETENZE DELLA GIUNTA

La Giunta:

- a) collabora con il Sindaco nel governo del Comune per l'attuazione del programma amministrativo;
- b) svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio e predispone gli atti nei casi indicati dalla legge e dallo Statuto;
- c) dà attuazione agli indirizzi generali di governo, approvati dal Consiglio, mediante atti indicanti priorità, mezzi da impiegare e criteri da seguire da parte del responsabile del procedimento nell'esercizio delle funzioni amministrative e gestionali;
- d) riferisce sulla propria attività al Consiglio con frequenza semestrale e secondo le ulteriori scadenze fissate con atti del Consiglio stesso;
- e) adotta tutti gli atti di amministrazione che non siano attribuiti dalla legge o dallo Statuto ad altri organi.

Art. 30 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

La Giunta provvede con proprie deliberazioni:

1. a regolamentare le modalità di convocazione;
2. a determinare l'ordine del giorno e ogni altro aspetto del proprio funzionamento non disciplinato dalla legge e dallo Statuto.

Per la validità delle adunanze è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.

Le adunanze non sono pubbliche.

Le deliberazioni sono adottate di norma a maggioranza dei presenti e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

Art. 31 - IL SINDACO

La legge disciplina i requisiti e le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio del Sindaco, nonché il suo status.

Il Sindaco cessa dalla carica nei casi e secondo il procedimento disciplinati dalla Legge.

Le modalità per la sottoscrizione e presentazione della mozione di sfiducia sono disciplinate dalla Legge.

Art. 32 - COMPETENZE DEL SINDACO

Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione del Comune:

- a. rappresenta l'Ente;
- b. assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa del medesimo;
- c. esercita i poteri e le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti;
- d. interpreta e esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune approvati dal Consiglio Comunale sulla base del programma condiviso dagli elettori;
- e. provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca degli organi e dei rappresentanti previsti dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti, ivi comprese le commissioni comunali tecnico-consultive, attenendosi, ove prescritto dalla legge, agli indirizzi formulati dal Consiglio;
- f. nomina, nell'ambito delle dotazioni organiche, i responsabili degli uffici e dei servizi; attribuisce e definisce, su proposta del Segretario comunale, gli incarichi dirigenziali. Nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dalle forme regolamentari, conferisce incarichi di collaborazione esterna e di consulenza;
- g. coordina e stimola l'attività dei singoli assessori, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico-amministrativa dell'ente;
- h. firma gli atti nell'interesse del Comune per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge o dallo Statuto al Segretario o ai dirigenti comunali;
- i. presiede le assemblee e le riunioni istituzionali;
- j. svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive e indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'Ente;
- k. promuove e assume iniziative volte ad assicurare che aziende, enti, istituzioni comunali, nonché consorzi o società, di cui il Comune fa parte, svolgano la rispettiva attività secondo gli indirizzi programmatici;
- l. promuove, tramite il Segretario, indagini e verifiche sull'attività degli uffici e dei servizi e può acquisire presso gli stessi informazioni anche riservate;
- m. vigila sulle funzioni assegnate ai responsabili dei servizi. Per rendere effettiva e costante tale attività, salvo ulteriori previsioni regolamentari, gli atti adottati dai responsabili dei servizi nell'esercizio delle proprie competenze sono periodicamente comunicate al Sindaco;
- n. partecipa alla conferenza dei capigruppo consiliari;
- o. risponde direttamente o tramite assessore da lui delegato alle interrogazioni, alle interpellanze e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri.

Quale ufficiale di governo, il Sindaco:

- a. esercita le funzioni attribuitegli;
- b. sovrintende all'attività svolta dai responsabili dei servizi;
- c. adotta direttamente ordinanze contingibili e urgenti nelle materie indicate dalla legge;
- d. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni statali e regionali delegate al Comune. La sovrintendenza è esercitata nel rispetto delle funzioni e delle attribuzioni dei responsabili dei servizi.

Il Sindaco può delegare agli assessori le attribuzioni indicate alle lettere h), i), l), m), o), p) del comma 1 del presente articolo.

Gli atti monocratici previsti nel presente articolo sono adottati dal Sindaco con l'osservanza del procedimento disciplinato dal presente Statuto.

Art. 33 - VICESINDACO E ANZIANITA' DEGLI ASSESSORI

Il Vicesindaco è il componente della Giunta che a tale funzione viene designato dal Sindaco e sostituisce quest'ultimo nei casi previsti dalla legge.

Quando il Vicesindaco sia impedito, il Sindaco è sostituito dall'assessore anziano, risultando l'anzianità degli assessori dall'ordine di elencazione nel documento di nomina della Giunta.

Art. 34 - ASSESSORI

Gli assessori collaborano con il Sindaco a determinare collegialmente le scelte dell'organo di governo del Comune.

Agli stessi assessori il Sindaco può delegare lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo su materie tendenzialmente omogenee, oltre che l'adozione di provvedimenti di propria competenza, se previsto dalla legge o dallo Statuto.

CAPO III

SEGRETARIO E RESPONSABILI DI SETTORE

Art. 35 - SEGRETARIO

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, al presente Statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il Segretario inoltre:

- partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
- esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 36 - DIRIGENTI

I dirigenti coadiuvano, nell'ambito delle rispettive competenze, gli organi elettivi nella determinazione degli obiettivi e provvedono alla successiva attuazione delle scelte adottate, assumendo la responsabilità della correttezza amministrativa, dell'efficienza della gestione e dei relativi risultati.

I dirigenti organizzano e dirigono l'attività delle unità organizzative cui sono preposti sulla base del principio di autonomia, dispongono delle risorse assegnate, assegnano i compiti e le mansioni al personale tenendo conto di capacità ed attitudini professionali, promuovono la mobilità orizzontale ed esercitano tutte le altre funzioni che ad essi attribuiscono i regolamenti. Oltre ad essere preposti alla direzione di strutture organizzative, i dirigenti possono essere responsabili di specifici programmi o progetti loro affidati. I dirigenti, o altri dipendenti ad essi individuati sono responsabili dei procedimenti amministrativi di loro competenza.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente.

Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare:

- la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- la stipulazione dei contratti;
- gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- gli atti ad essi attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti o, in base a questi

delegati dal Sindaco.

La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, nel rispetto della normativa vigente e fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, mediante contratti a tempo determinato, con deliberazione adeguatamente motivata.

Il contratto non può avere durata superiore a quella del mandato del Sindaco, è rinnovabile e revocabile ed ha termine comunque al momento dell'insediamento di un nuovo Consiglio Comunale.

Art. 37 - INCARICHI DI DIREZIONE.

L'Amministrazione tiene conto, per il conferimento di ciascun incarico di direzione, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza ed al criterio della rotazione degli incarichi.

Il Sindaco:

- sentito il Direttore Generale, se nominato, altrimenti del Segretario comunale, prepone alle unità organizzative dirigenti con l'incarico di direzione e di coordinamento a tempo determinato;
- su proposta del Segretario comunale, conferisce gli incarichi di funzione ispettiva;
- conferisce gli incarichi a tempo determinato di direzione di unità organizzative temporaneamente istituite per il raggiungimento di specifici progetti, sentito il Segretario comunale; fermo restando quanto stabilito dal precedentemente per i contratti a tempo determinato.

L'incarico di direzione ha durata biennale ed è rinnovabile e revocabile. All'atto dell'assunzione dell'incarico, verificata la consistenza delle risorse, il Dirigente concorda un programma operativo, assumendosi le responsabilità conseguenti. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce modalità di collegamento del trattamento economico al raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Art. 38 - COLLEGIALITA' DEI RESPONSABILI APICALI.

Il Regolamento disciplina funzionamento e modalità di esercizio della collegialità dei responsabili apicali degli uffici, con funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie e attuative.

CAPO IV

GESTIONE DEL COMUNE

Art. 39 - PRINCIPI E CRITERI GENERALI

Il Comune ispira l'organizzazione degli uffici e del personale a criteri di autonomia, di funzionalità e di economicità di gestione, allo scopo di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

L'attività dell'Amministrazione comunale si ispira al criterio fondamentale di separare e distinguere le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, che sono esercitate dagli organi politici dell'Ente, da quella di gestione, che è svolta dai dirigenti con le forme e le modalità prescritte dal presente Statuto e da appositi regolamenti.

La gestione sostanzia lo svolgimento delle funzioni finanziarie, tecniche, amministrative e strumentali ai risultati da conseguire.

Gli organi di gestione indicati al secondo comma, ai sensi della legge, dello Statuto e del Regolamento, esercitano le loro competenze avvalendosi dell'apparato comunale, con poteri gerarchici e decisionali in ordine alla scelta dei mezzi e all'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di dare attuazione agli indirizzi politico-amministrativi ricevuti, nonché agli obiettivi, progetti e programmi da attuare.

Gli organi politici, coadiuvati dalla dirigenza, verificano la fattibilità degli atti di indirizzo emanati.

Gli uffici comunali si ripartono in settori individuati dal regolamento secondo criteri di omogeneità.

Per ogni settore di attività dell'Ente il Regolamento disciplina uno specifico raccordo tra i differenti livelli funzionali, con il rispetto puntuale del principio della chiarezza dei ruoli e dei poteri e con un collegamento preciso tra autonomia della sfera decisionale e attribuzione di responsabilità per i risultati conseguiti, in relazione agli strumenti a disposizione.

Il Sindaco e i responsabili di settore adottano, nell'espletamento delle proprie funzioni, in esecuzione a provvedimenti generali adottati dal Consiglio Comunale, atti monocratici e

determinazioni. Gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal suo sostituto o dai suoi delegati, nonché gli atti adottati dalla dirigenza, devono essere corredati dei poteri e dell'attestazione della copertura finanziaria previsti dalla normativa vigente.

Gli atti di cui sopra sono altresì sottoposti al regime di pubblicazione previsto per le deliberazioni della Giunta Comunale e all'obbligo della contestuale comunicazione ai capigruppo, alla Giunta Comunale e ad altri organi se previsto dalla legge, al fine di favorire l'esercizio delle tempestive attività di controllo popolare e interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 40 - DISCIPLINA DELLO STATUS DEL PERSONALE

Sono disciplinati con il regolamento del personale:

- a) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, i principi fondamentali di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- b) i procedimenti di costituzione, di modificazione di stato giuridico ed estinzione del rapporto di pubblico impiego;
- c) i ruoli organici, la loro consistenza e dotazione complessiva delle qualifiche;
- d) le garanzie del personale in ordine all'esercizio delle libertà e dei diritti fondamentali, nonché le responsabilità dei dipendenti, comprese quelle disciplinari;
- e) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, oltre a modalità, condizioni e limiti per il rilascio ai dipendenti di autorizzazioni all'esercizio di professioni previa iscrizione negli appositi Albi.

Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.

Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

Art. 41 - RELAZIONI SINDACALI

I contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti comunali si applicano in conformità alla legge.

La sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati, stipulati dalle delegazioni trattanti, viene autorizzata dalla Giunta Comunale.

CAPO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

Art. 42 - TITOLARI DEI DIRITTI DI PARTECIPAZIONE

I diritti di partecipazione individuale e collettiva sono riconosciuti e garantiti a tutti i cittadini, singoli o associati, nelle forme stabilite dalla legge, secondo le disposizioni generali del presente Statuto e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento.

Il Consiglio comunale potrà deliberare forme di partecipazione per i soggetti che, pur non risiedendo a San Vincenzo La Costa, siano interessati alla partecipazione per motivi continuativi di lavoro, di studio e di domicilio.

Art. 43 - VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Il Comune, nel rispetto del dettato costituzionale in materia di libertà di associazione, riconosce, tutela e valorizza le libere forme associative e associazioni di volontariato, anche se prive di personalità giuridica, purché si tratti di soggetti o di Enti senza fini di lucro, in relazione all'utilità sociale e collettiva dei fini perseguiti e delle attività svolte.

Il Comune valorizza l'apporto delle associazioni al fine di migliorare i servizi e la qualità di vita dei cittadini, favorendo la collaborazione tra le diverse aggregazioni, orientandole ad accrescere l'identità della comunità. A tale scopo propone e sollecita la costituzione di organismi di coordinamento tra associazioni caratterizzate da interessi omogenei.

Il Comune riconosce all'associazione Pro Loco il ruolo di preminente strumento operativo di base per la promozione dell'attività turistica, per la cura dell'immagine del territorio (anche in ambito provinciale, regionale), per il riconoscimento, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, storico, artistico, ambientale e folkloristico della località, per l'assistenza e l'informazione turistica, come previsto dalla legge. Tale associazione attua un programma operativo, autonomamente concepito, concordato nei temi e nei tempi con l'Amministrazione comunale.

Art. 44 - ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Presso il Comune viene tenuto e aggiornato annualmente un Albo delle associazioni che operano nel territorio comunale. In tale elenco ogni associazione ha il diritto di chiedere l'iscrizione alle condizioni previste dal presente Statuto, depositando copia dell'atto costitutivo ovvero, ove esista, dello statuto e comunicando annualmente le attività programmate, le caratteristiche associative, le cariche sociali, il numero di aderenti, secondo quanto previsto dal regolamento degli istituti di partecipazione.

Art. 45 - INCENTIVI E CONTRIBUTI

La Giunta comunale, in accordo con gli indirizzi programmatici dettati dal Consiglio e con il regolamento degli istituti di partecipazione, decide quali tra le iniziative delle associazioni siano da patrocinare o da valorizzare con contributi organizzativi, strumentali e finanziari. Tali iniziative devono avere un contenuto oggettivo di pubblico interesse, esplicitato nelle attività programmate, che dovranno rispettare i tempi e i modi operativi concordati con l'Amministrazione.

Art. 46 - DIRITTI DELLE ASSOCIAZIONI

Il Comune garantisce a tutte le forme associative iscritte all'Albo:

- a) il diritto di svolgere un ruolo propositivo mediante presentazione di memorie, istanze, petizioni;
- b) il diritto di essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità e i loro scopi sociali, qualora esse stesse ne facciano richiesta.

Art. 47 - PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

I cittadini, singoli o associati, possono:

- a. rivolgere al comune istanze per esporre necessità collettive e per chiedere provvedimenti;
- b. presentare petizioni per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale;
- c. avanzare proposte sotto forma di provvedimento amministrativo;
- d. al fine di garantire la consultazione dei cittadini possono essere indette pubbliche assemblee per discutere problemi riguardanti la comunità.

Le procedure per l'ammissione delle istanze, delle petizioni, delle proposte e della consultazione dei cittadini, nonché le garanzie per il loro tempestivo esame, sono disciplinate da apposito regolamento.

Inoltre i cittadini, singoli o associati, titolari di interessi coinvolti nel procedimento di adozione di atti amministrativi, hanno il diritto di intervenire secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 48 - DIRITTO DI ACCESSO

Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento e in osservanza dei principi stabiliti in materia dalle leggi dello Stato.

Sono sottratti a diritti di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

L'Amministrazione costituirà apposito ufficio per i cittadini abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi.

Mediante il regolamento il Comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Il Comune garantisce agli Enti pubblici, alle organizzazioni di volontariato riconosciute e alle associazioni, nell'ambito e nell'osservanza dei regolamenti specifici, l'utilizzo e l'accesso alle strutture e ai servizi comunali, nell'interesse della comunità rappresentata e a favore della collettività comunale.

Sono stabiliti dalla legge e dal regolamento le modalità dell'accesso, il rilascio di copie e le relative norme organizzative.

Art. 49 - DIRITTO DI INFORMAZIONE E PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Tutti gli atti dell'Amministrazione, delle Aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

Di norma, l'Ente deve avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad

assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità distinta di destinatari, deve avere caratteri di generalità.

La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

Il regolamento sul diritto di accesso e la pubblicità degli atti detta norme atte a garantire l'informazione dei cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e in armonia con le leggi statali in materia.

L'informazione di cui sopra avviene attraverso l'ufficio delle relazioni col pubblico.

Art. 50 - IL DIFENSORE CIVICO

Nel quadro di una disciplina diretta a riconoscere i diritti dei cittadini e a garantire l'imparzialità, la trasparenza e l'accesso all'Amministrazione comunale, nonché il buon andamento di questa, può essere istituito l'ufficio del Difensore Civico.

Art. 51 - COMPETENZE E FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO

Oltre alle funzioni attribuitegli dalla Legge il Difensore Civico è chiamato a segnalare al Presidente del Consiglio Comunale, sia di propria iniziativa, sia a istanza di cittadini singoli o associati o di formazioni sociali o sindacali riconosciute, eventuali abusi, disfunzioni, carenze o ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.

Il Presidente del Consiglio Comunale insieme alla conferenza dei capigruppo esaminerà le segnalazioni del Difensore Civico, che verranno inserite nell'Ordine del giorno del Consiglio Comunale.

Il Difensore Civico svolge la sua azione preventivamente presso l'organo, l'ufficio o il funzionario il cui atto od omissione è considerato danno al cittadino singolo o associazione o sindacato.

Il Difensore Civico potrà interloquire direttamente con i responsabili del servizio interessati e richiedere documenti inerenti il contenzioso, notizie, chiarimenti, senza che possa esservi opposto il segreto d'ufficio, tranne che nei casi previsti dalle leggi dello Stato. Ha diritto di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi delle disposizioni legislative in materia di partecipazione al procedimento.

Il Difensore Civico assolve le proprie funzioni con probità, onestà, indipendenza, imparzialità e adeguata preparazione giuridica.

Il regolamento sulla partecipazione dovrà prevedere apposite norme per garantire l'indipendenza, l'autonomia e l'efficacia del Difensore Civico ed i suoi rapporti con il Consiglio Comunale.

Al Difensore Civico spetta il diritto di conoscere tutte le deliberazioni di Giunta e di Consiglio Comunale.

Art. 52 - ELEZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

Il Difensore Civico è eletto a scrutinio segreto, con deliberazione del Consiglio Comunale, con le stesse modalità stabilite per l'approvazione dello Statuto.

Deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale; deve essere scelto tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità, professionalità, imparzialità e cultura giuridico-amministrativa che non abbiano incarichi direttivi o esecutivi in sede di partito.

Il regolamento sulla partecipazione definisce le modalità di presentazione delle candidature, il vaglio delle stesse, nonché i casi di incompatibilità, i motivi di ineleggibilità o le ipotesi di decadenza e le modalità di risoluzione dei conflitti con l'Amministrazione.

Il mandato è legato alla durata della legislatura nel corso della quale è stato nominato. Può essere revocato e può essere rinnovato nella stesse forme non più di un'altra volta. Il Difensore Civico decade, oltre che per i casi previsti dal regolamento, per gravi motivi inerenti l'esercizio delle sue funzioni. La decadenza è pronunciata dai due terzi del Consiglio Comunale.

Il Difensore Civico è funzionario onorario e acquista la figura di pubblico ufficiale con tutti gli effetti della legge. Egli giura davanti al Consiglio Comunale prima di assumere l'incarico, secondo la formula prevista dalla legge in vigore.

Il Difensore Civico prima dell'elezione presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al Consiglio Comunale, altresì, una relazione annuale entro il 31 marzo, ove si illustra l'attività svolta e si formulano proposte, osservazioni e suggerimenti che vengono

rivolti al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio, per rimuovere abusi, disfunzioni e carenze dell'amministrazione e si suggeriscono soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali.

Qualora il Difensore Civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 40 giorni dalla presa d'atto è necessario che il Consiglio Comunale ne elegga un altro. Fino a tale elezione e accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il Difensore Civico dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio", confermando tutti i poteri.

Art. 53 - IL REFERENDUM CONSULTIVO

Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza locale. Si può procedere allo svolgimento del referendum consultivo su richiesta del 15% dei cittadini aventi diritto al voto.

Sono esclusi dal referendum consultivo:

- a. provvedimenti inerenti assunzioni di mutui e applicazione di tributi e tariffe;
- b. provvedimenti relativi al bilancio preventivo, conto consuntivo, piano poliennale d'investimento, piano regolatore generale e sue varianti;
- c. provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche e decadenze;
- d. provvedimenti concernenti personale comunale, delle istituzioni e delle aziende speciali;
- e. regolamenti interni per il funzionamento del Consiglio comunale;
- f. tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose;
- g. provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato o meramente esecutivo e su oggetti che siano già stati sottoposti a consultazione referendaria nell'ultima legislatura.

Il sindaco convoca il consiglio comunale per deliberare l'indizione del referendum nei modi e nelle forme di legge.

Il referendum locale non può svolgersi in coincidenza di altre operazioni di voto.

Le consultazioni referendarie, che non potranno coincidere con altre operazioni elettorali, saranno limitate ad un solo giorno, di norma una domenica, dalle ore 7,00 alle ore 22,00.

Non possono essere tenuti più di tre referendum contemporaneamente. Qualora le richieste ammissibili presentate siano più di una, saranno indetti i primi tre referendum, decidendo sulla base dell'ordine cronologico in cui sono state presentate le firme necessarie alle richieste.

La proposta di referendum consultivo deve contenere una sola domanda riferita alla materia oggetto del referendum, formulata in modo chiaro e che non contenga, neppure in modo indiretto, giudizi o apprezzamenti.

Qualora, prima che la data dello svolgimento del referendum venga fissata, il Consiglio abbia deliberato quanto si chiede di deliberare con il referendum stesso, questo con proprio atto preso a maggioranza dei suoi componenti dichiara che la consultazione referendaria non ha luogo.

L'ufficio elettorale di sezione è composto di tre membri più il segretario. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum l'Amministrazione dovrà far fronte con propri fondi di bilancio.

Art. 54 - EFFICACIA DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà più uno degli aventi diritto. Il Consiglio comunale ne valuta con tempestività il risultato in apposita seduta, ai sensi e nei modi previsti dal regolamento della partecipazione.

Il regolamento prevede i poteri dell'Amministrazione comunale e del comitato promotore in ordine alla discussione dei risultati.

Nelle forme e nei limiti previsti dal regolamento, il Comune può modificare con espliciti provvedimenti le norme sottoposte a referendum nel senso indicato dalla richiesta popolare.

Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione a maggioranza dei consiglieri assegnati, contenente ampia e soddisfacente motivazione.

CAPO VI

I SERVIZI PUBBLICI LOCALI

Art. 55 - PRINCIPI GENERALI

Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

I servizi riservati in via esclusiva al comune e le relative forme di gestione sono stabiliti dalla legge. La scelta delle modalità di gestione, tra quelle previste dalla legge, è deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione comparativa sociale economica e finanziaria tra le diverse, possibili forme di gestione.

Qualunque sia la forma di gestione prescelta, devono comunque essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

L'assunzione di un nuovo servizio da parte del Comune deve essere corredata da un piano tecnico-finanziario che contenga idonee motivazioni circa la forma di gestione prescelta, anche con riferimento all'ambito territoriale ottimale e agli altri servizi gestiti dal Comune.

Art. 56 - REGOLAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI GESTITI IN ECONOMIA

Allorché un servizio pubblico è gestito in economia, un apposito regolamento definirà il funzionamento organizzativo della gestione, le sue responsabilità, i modi di controllo interno e del raccordo della gestione stessa all'amministrazione complessiva dell'attività comunale, nell'ambito delle norme di legge e delle disposizioni del presente Statuto.

CAPO VII

APPALTI E CONTRATTI

Art. 57 - PROCEDURE NEGOZIALI

Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permutate, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

Il Comune si attiene alle procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico.

CAPO VIII

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 58 - ORDINAMENTO DELLA FINANZA LOCALE

L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge, mediante la quale vengono fissati i principi che regolano l'attività di programmazione, gestione, investimenti e indebitamenti, contabilità e rendicontazione, revisione contabile, servizio di tesoreria, nonché dissesto con relativo risanamento.

Il servizio finanziario è preposto al coordinamento e alla gestione dell'attività finanziaria dell'Ente.

Art. 59 - BILANCIO E ATTIVITA' DI GESTIONE

La formazione del bilancio di previsione annuale, del bilancio pluriennale, che, ai sensi della normativa in vigore, diventa a carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, nonché la formazione degli altri strumenti di programmazione economica e finanziaria spetta alla Giunta Comunale in via collegiale, sentiti i vari assessori competenti, la conferenza dei dirigenti, la commissione consiliare e gli altri organismi di decentramento istituzionale.

La relativa attività gestionale dovrà operare affinché:

- per le entrate, le previsioni di bilancio si traducano in disponibilità reali finanziarie;
- per le spese, le previsioni di bilancio si realizzino nel rispetto degli obblighi, delle limitazioni, dei divieti e delle altre prescrizioni previste dall'ordinamento contabile nazionale e da quello riferito agli Enti locali in particolare.

Art. 60 - PARERI, ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA, CONTROLLO E PUBBLICITA' DEI PROVVEDIMENTI

I provvedimenti degli organi collegiali e gli atti monocratici posti in essere dal Sindaco, dal

suo sostituto o dai suoi delegati, nonché gli atti adottati dalla dirigenza, comportanti impegni di spesa, devono essere corredati dei pareri e dell'attestazione della copertura finanziaria.

Gli atti indicati al precedente comma sono altresì sottoposti al regime di pubblicità previsto per le deliberazioni della Giunta Comunale e all'obbligo della contestuale comunicazione ai capigruppo, alla Giunta Comunale e ad altri organi se previsto dalla legge, al fine di favorire l'esercizio delle tempestive attività di controllo popolare e interno, tese ad assicurare la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Art. 61 - CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente, al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta e economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa.

Per definire in maniera compiuta il complessivo sistema dei controlli interni dell'Ente, il regolamento individua risorse, metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto per le valutazioni di efficacia, efficienza ed economicità dei risultati conseguiti, rispetto ai programmi e ai costi sostenuti.

A tal fine è istituito presso la ragioneria del Comune l'ufficio per il controllo economico interno della gestione, che raccoglie ed elabora ogni necessaria informativa sull'andamento dell'azione amministrativa del Comune, riferendone agli organi elettivi, al segretario generale e ai dirigenti.

La tecnica del controllo di gestione deve costruirsi con misuratori idonei ad accertare periodicamente:

- la congruità delle risultanze rispetto alle previsioni;
- la quantificazione economica dei costi sostenuti per la verifica di coerenza con i programmi approvati;
- il controllo di efficacia ed efficienza dell'attività amministrativa svolta;
- l'accertamento degli eventuali scarti negativi tra progettato e realizzato e individuazione delle relative eventuali responsabilità.

Art. 62 - RISULTATI DI GESTIONE

I risultati finali di gestione sono rilevati in apposito rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto generale del patrimonio.

Art. 63 - LA REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

I revisori dei conti sono eletti dal Consiglio Comunale con le modalità stabilite dalla legge. I candidati, devono possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali.

Le modalità di revoca e di decadenza saranno disciplinate dal regolamento, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relativa ai sindaci delle società per azioni.

Il Revisore svolge funzioni di collaborazione con l'organo consiliare, di attività consultiva, propositiva e di vigilanza sull'attività economico-finanziaria dell'Ente. Nell'esercizio di tali funzioni i revisori possono accedere agli atti e ai documenti connessi alla sfera delle loro competenze e sentire i dirigenti del Comune o delle Istituzioni, che hanno l'obbligo di rispondere, nonché i rappresentanti del Comune di qualsivoglia Ente a cui il Comune eroghi contributi.

Il revisore può partecipare alle assemblee dell'organo consiliare previa comunicazione dei relativi ordini del giorno. Può altresì assistere, se invitato, alle riunioni della giunta comunale, e, quindi, su richiesta del presidente di ciascun organo, prendere la parola per dare comunicazioni e fornire spiegazioni inerenti la sua attività.

Art. 64 - REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Il regolamento di contabilità disciplina e applica i principi contenuti nel nuovo ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali, in relazione al proprio modello di organizzazione.

CAPO IX

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 65 - STATUTO

Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 66 - REGOLAMENTI

Il Comune emana regolamenti:

1. nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo Statuto;
2. in tutte le altre materie di competenza comunale.

Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta; gli stessi vengono esaminati e approvati dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.

I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della deliberazione, in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione di questa, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è diventata esecutiva. I regolamenti devono comunque essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 67 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI E LEGGI SOPRAVVENUTE

Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti devono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nelle leggi di riforma e di principio e nello Statuto stesso, entro i centoventi giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 68 - MODIFICAZIONI E ABROGAZIONE DELLO STATUTO

Le parti dello Statuto aggiunte, sostituite o comunque modificate non possono essere oggetto di ulteriori modifiche se non siano trascorsi trecentosessantacinque giorni dalla loro entrata in vigore, fatto salvo l'adeguamento previsto dal precedente Art. 67.

Ogni iniziativa di revisione o di abrogazione statutaria respinta dal Consiglio Comunale non può essere rinnovata se non trascorsi trecentosessantacinque giorni dalla deliberazione di reiezione.

La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo Statuto in sostituzione di quello precedente. L'effetto abrogativo dello Statuto decorre dall'entrata in vigore del nuovo.

Lo Statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a particolari forme di pubblicità, che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 69 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Il presente Statuto, che abroga quello precedente, entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge.

Il regolamento interno del Consiglio Comunale è deliberato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.

Il Consiglio Comunale approva entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti previsti dallo stesso, escluso quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti suddetti restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.